

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI "TOR VERGATA"

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA. SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE
PROFESSIONALE PER LE PROFESSIONI LEGALI.

CORSO DI DEONTOLOGIA ROMA 16 MARZO 2013

PROLUSIONE DELL'AVV. GIOVANNI CIPOLLONE

GENTILI COLLEGHE E CARI COLLEGGHI, E' MIO PRECIPUO COMPITO
DI INTRATTENERVI SU ALCUNI ASPETTI DI NATURA
DEONTOLOGICA, NELLA ESPLICAZIONE DELLA VOSTRA ATTIVITA'
PROFESSIONALE.

MI RISULTA CHE ESISTONO MOLTE ISCRIZIONI SEPOLCRALI CHE
RIGUARDANO IL MONDO DEL DIRITTO E IN GENERE DEGLI
AVVOCATI.

ALCUNE SONO DI CONTENUTO SATIRICO, ALTRE PIU' SERIE.

IN UNA DI ESSE CHE MI E' RIMASTA IMPRESSA ERA ESPRESSO SU
PER GIU' QUESTO CONCETTO: **"TIENITI LONTANO DALL'ARIA
MALEFICA DI QUESTO SEPOLCRO E, SOPRATTUTTO TIENITI
LONTANO DAI GIURECONSULTI"**.

QUALCUNO DI ESSI CERTAMENTE SARA' STATO AUTORE DI
AZIONI ETICAMENTE RIPROVEVOLI, TUTTAVIA, TENENDO CONTO
DELLA ESSENZIALITA' DELLA FUNZIONE DEL MAESTRO DI DIRITTO
O DEL PROFESSIONISTA FORENSE, NON PUO' DISCONOSCERSI IL

LORO CONTRIBUTO SICURAMENTE APPREZZABILE NELL'AMBITO SOCIALE.

SPESSO SI SOSTIENE CHE OGNI ORDINAMENTO GIURIDICO DEVE ESSERE UTILE, GIUSTO ED ONESTO, E SI DEVE AGGIUNGERE CHE A QUESTI TRE REQUISITI DEVONO CORRISPONDERE POLITICA, DIRITTO ED ETICA.

L'ASPETTO DEONTOLOGICO ASSUME QUINDI VALORE RILEVANTE POICHE' – COME SOSTENEVA ATTILIO GAGLIO, STUDIOSO GIURISTA DELLA META' DEL SECOLO SCORSO- **“MENTRE RIENTRA NEL LECITO GIURIDICO QUANTO NON E' VIETATO, LO E' ANCHE SE SI TRATTA DI UNA NORMA RICOLLEGABILE AL COSTUME O ALL'ETICA”**.

A BEN VALUTARE, ANZI, **LA FORZA DEL DIRITTO RIPOSA NEL SENTIMENTO, COME QUELLA DELL'AMORE, COME SOSTENEVA LO JHERING.**

VA RILEVATO CHE NELL'ORDINAMENTO CANONICO NON ESISTE UN CODICE DEONTOLOGICO DELL'AVVOCATO E LE REGOLE DI DEONTOLOGIA PROFESSIONALE SONO RACCHIUSE NELLA PROPRIA COSCIENZA E IN PARTE ESPRESSE NELLA LETTERA APOSTOLICA DI GIOVANNI PAOLO II, COME **“MOTU PROPRIO JUSTI JUDICIS”**.

DEL RESTO, SOLO A SEGUITO DI APPROFONDITE ELABORAZIONI, SI E' AVUTO NEL 1997 UN VERO E PROPRIO CODICE DEONTOLOGICO CHE HA SOSTITUITO IL R.D.L. 27 NOVEMBRE 1933 N. 1578 IL QUALE SI BASAVA ESSENZIALMENTE SU REGOLE DI CONDOTTA CONSUETUDINARIE CONSOLIDATESI NEL TEMPO.

ORBENE, COME PRINCIPIO GENERALE L'AVVOCATO, IL MAGISTRATO, IL NOTAIO DEVONO SEMPRE RISPETTARE, NELL'ESERCIZIO DELLE LORO SPECIFICHE FUNZIONI, I PRINCIPI DI **PROBITA', DIGNITA' E DECORO.**

BISOGNA PERO' TENERE PRESENTE CHE UNA VERA E PROPRIA RIVOLUZIONE NORMATIVA SI E' AVUTA CON IL D.L. 4 LUGLIO 2006 N.223, CONVERTITO IN LEGGE N. 248/2006 CHE HA DISPOSTO L'ABROGAZIONE DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI CHE PREVEDEVANO:

- 1) L'OBBLIGATORIETA' DI TARIFFE FISSE E MINIME;
- 2) IL DIVIETO ANCHE PARZIALE DI SVOLGERE PUBBLICITA' INFORMATIVA;
- 3) IL DIVIETO DI FORNIRE SERVIZI PROFESSIONALI MULTIDISCIPLINARI;
- 4) IL DIVIETO DI PATTO DI QUOTA LITE.

SI E' QUINDI VERIFICATO CON INTUIBILE E DRASTICA INCISIVITA' IN AMBITO SOCIALE E GIURIDICO UN CAPOVOLGIMENTO DEI PRINCIPI CHE APPARIVANO INATTACABILI.

SOSTENEVA GIULIANO, GIURECONSULTO DEL II SECOLO, CHE IL DIRITTO MOLTO SPESSO E' UN PRODOTTO DELLA NECESSITA' E NON DELLA RAGIONE ED E' "CONTRA RATIONEM".

PUO' DIRSI CHE ALLE VOLTE GLI ORIZZONTI SPIRITUALI DEBBANO SOGGIACERE ALLE ESIGENZE DELLA REALTA' E DELLA UTILITA', NELLA AFFERMAZIONE DI PREGNANTI VALORI SOCIALI, SECONDO LA RUOTA GIREVOLE DELLE ISPIRAZIONI POLITICHE IN UN DETERMINATO MOMENTO STORICO.

ESAMINIAMO ORA LO SPINOSO PROBLEMA RELATIVO ALLA **PUBBLICITA'**, COME E' ATTUALMENTE PREVISTO DALLE NORME RELATIVE AGLI ARTICOLI 17 E 17 BIS DEL CODICE DEONTOLOGICO FORENSE CHE HANNO PROFONDAMENTE INNOVATO LA PRECEDENTE E TRADIZIONALE DISCIPLINA.

QUEST'ULTIMA VIETAVA QUALSIASI FORMA DI PUBBLICITA' E OGNI ATTIVITA' DIRETTA ALL'ACCAPARRAMENTO DI CLIENTELA.

SI CONSIDERI CHE NEL LONTANO 1954, VIGENTE IL R.D.LVO. N. 1578 RISALENTE AL 1933, ERA STATA COMMINATA LA ESTREMA SANZIONE DELLA RADIAZIONE NEI CONFRONTI DI UN AVVOCATO CHE AVEVA RECLAMIZZATO LE SUE PRESTAZIONI PROFESSIONALI, RICORRENDO AD AVVISI ECONOMICI APPARSI SU UN QUOTIDIANO.

RECENTEMENTE SUI LIMITI DELLA PUBBLICITA' INFORMATIVA CIRCA L' ATTIVITA' PROFESSIONALE, SULL'ONDA DI UN CAMBIAMENTO DI IMPOSTAZIONE GLOBALE, SI E' PRONUNCIATA ANCHE LA CORTE DI CASSAZIONE NELLA UDIENZA TENUTASI AVANTI LE SEZIONI UNITE IN DATA 18 NOVEMBRE 2010.

LA MASSIMA QUI DI SEGUITO RIPORTATA HA STABILITO CHE DEVE RITENERSI *"ILLEGITTIMO E SANZIONABILE DISCIPLINARMENTE L'UTILIZZO DA PARTE DEGLI AVVOCATI DI FORME DI PUBBLICITA' COMPARATIVE ATTUATE CON MESSAGGI DI SUGGESTIONE CHE INDUCONO A RITENERE, IN MODO EMOTIVO E RIFLESSIVO, CHE VALGA LA PENA DI VISITARE QUELLO CHE APPARE UNO STUDIO LEGALE APERTO E ACCESSIBILE SENZA LE FORMALITA' TIPICHE DELLO STUDIO LEGALE."*

ECCO IL CASO IN ESAME, COME LEGGESI NELLA PRONUNCIA DELLA CORTE SUPREMA.

"L'AVV. A.L. TRASMETTEVA AL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO 2 ARTICOLI DI GIORNALI NEI QUALI SI RIFERIVA DELL'INIZIATIVE DEGLI AVVOCATI C.C. E F. P., CHE AVEVANO APERTO UNO STUDIO LEGALE IN MILANO "SIMILE A QUALSIASI ATTIVITA' COMMERCIALE" SOTTO LA INSEGNA "A,L,T. OVVERO ASSISTENZA LEGALE PER TUTTI".

IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DI MILANO TRASMETTEVA GLI ATTI PER COMPETENZA A QUELLO DI BRESCIA POICHE' L'AVV. F.P. ERA CONSIGLIERE DELL'ORDINE DI MILANO.

IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DI BRESCIA INIZIAVA PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI DUE AVVOCATI PER AVERE GLI STESSI, AL FINE DI ACQUISIRE RAPPORTI DI CLIENTELA, POSTO IN ESSERE UNA CONDOTTA NON CONFORME A CORRETTEZZA, E DECORO, CONSISTITA NELL'AVERE APERTO IN MILANO, SOTTO LA SUGGESTIVA INSEGNA **"A.L.T. ASSISTENZA LEGALE PER TUTTI"**, UN UFFICIO DIRETTAMENTE AFFACCIATO SULLA PUBBLICA VIA, ALLA CUI PORTA DI INGRESSO ERA APPLICATA UNA SCRITTA A CARATTERI VISTOSI, RECANTE L'INDICAZIONE **"PRIMA CONSULENZA GRATUITA"**.

IL CONSIGLIO ESCLUSA OGNI RESPONSABILITA' PER L'USO DI AMBIENTI DIVERSI DA QUELLI TRADIZIONALI, RITENEVA L'ILLECITO DISCIPLINARE NELL'USO DELL'ACRONIMO ALT, SUGGESTIVO COME INVITO A FERMARSI, NONCHE' L'UTILIZZO DELLO SLOGAN **"ASSISTENZA PER TUTTI"** E PER QUELLI **"PRIMA CONSULENZA GRATUITA"**; QUINDI IRROGAVA LA SANZIONE DELLA CENSURA.

IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, ADITO DAGLI AVVOCATI C.C. E F.P., CON DECISIONE DEL 10/12/2009, RIGETTAVA I RICORSI.

RITENEVA IL C.N.F. CHE GLI SLOGANS USATI AVEVANO SOLO FUNZIONE DI PUBBLICITA' SUGGESTIVA ED EMOZIONALE E NON INFORMATIVA DEI POSSIBILI CLIENTI, FINALIZZATA A REALIZZARE UN VANTAGGIO COMPETITIVO DEI DUE INCOLPATI NELL'ACQUISIZIONE DELLA CLIENTELA E NON INFORMATIVA DELLA PROFESSIONALITA' E DEI SETTORI DI ESERCIZIO DELLO STUDIO LEGALE, PER CUI SUSSISTEVA LA LESIONE DEL DECORO E DELLA DIGNITA' DELLA PROFESSIONE.

A BEN VALUTARE, I PARAMETRI DA TENERE PRESENTE PER INDIVIDUARE L'ILLECITO DEONTOLOGICO RESTEREBBERO RACCHIUSI NEL CONCETTO – GUIDA DI CARATTERE GENERALE SONO SOLO QUESTI: **“L'AVVOCATO DEVE ISPIRARE LA PROPRIA CONDOTTA ALL'OSSERVANZA DEI DOVERI DI DIGNITA' E DECORO”**.

IN MERITO, LA PRONUNCIA DELLE SEZIONI UNITE DELLA CORTE DI CASSAZIONE HA COSI' ARGOMENTATO:

“NON FORNENDO LA NORMA, PER SUA INTRINSECA NATURA, ELEMENTI TASSATIVI PER LA DEFINIZIONE DELLE CONDOTTE DISCIPLINARMENTE ILLECITE, IL SINDACATO DI LEGITTIMITA' DEVE

TENER CONTO DEL FATTO CHE LA CATEGORIA NORMATIVA IMPIEGATA FINISCE CON L'ATTRIBUIRE AGLI ORGANI

DISCIPLINARI FORENSI UN COMPITO DI INDIVIDUAZIONE DELLE CONDOTTE SANZIONABILI, NEL QUALE NON PUO' AMMETTERSI UNA SOSTITUZIONE DA PARTE DEL GIUDICE DI LEGITTIMITA', CONSISTENTE NELLA RIFORMULAZIONE O RIDEFINIZIONE DI TALI CONDOTTE.

IL DIBATTITO SUL CONTROLLO DI LEGITTIMITA' DELL'APPLICAZIONE DI CONCETTI GIURIDICI INDETERMINATI EFFETTUATA DAL GIUDICE DI MERITO NON E' CERTO RECENTE, NE' ESCLUSIVO DELLA TRADIZIONE GIURIDICA ITALIANA, MA RISALE AD OLTRE UN SECOLO E MEZZO FA.

LIMITANDO L'ESAME ALL'ESPERIENZA APPLICATIVA DELLA CORTE, E' CERTO CHE, ALMENO NELLA SUA TEORICA ENUNCIAZIONE, QUANDO IL GIUDICE DI MERITO E' CHIAMATO AD APPLICARE CONCETTI GIURIDICI INDETERMINATI, IL COMPITO DEL CONTROLLO DI LEGITTIMITA' PUO' ESSERE SOLTANTO QUELLO DI VERIFICARE LA RAGIONEVOLEZZA DELLA SUSSUNZIONE DEL FATTO.

LA CORTE NON PUO', PERTANTO, SOSTIUIRSI AL GIUDICE DI MERITO NELL'ATTIVITA' DI RIEMPIMENTO DEI CONCETTI INDETERMINATI CONTENUTI NEL CITATO ART. 38.

TALE E' LA LINEA CHE SI RICAVALA DALLA COSTANTE GIURISPRUDENZA DELLA CORTE E, IN PARTICOLARE, DALLE PRONUNCE DELLE SEZIONI UNITE IN TEMA DI SINDACATO DI

LEGITTIMITA' SULLE DECISIONI DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE.

PERTANTO, ANCHE NELL'INDIVIDUAZIONE DI CONDOTTE COSTITUENTI ILLECITO DISCIPLINARE DEGLI ESERCENTI LA PROFESSIONE FORENSE, ESSENDO LE STESSE DEFINITE DALLA LEGGE MEDIANTE UNA CLAUSOLA GENERALE, IL CONTROLLO DI LEGITTIMITA' SULL'APPLICAZIONE DI TALE NORMA NON CONSENTE ALLA CORTE DI CASSAZIONE DI SOSTITUIRSI AGLI ORGANI FORENSI NELL'ENUNCIAZIONE DI IPOTESI D'ILLECITO, SE NON NEI LIMITI DI UNA VALUTAZIONE DI RAGIONEVOLEZZA"(CASS.S.U. 27/1/1414).

CIO' CHE VA POSTO IN RISALTO E' CHE IN QUESTA ATTIVITA' DI INDIVIDUAZIONE DELL'IPOTESI CONCRETA DI ILLECITO DISCIPLINARE, QUALE MODO DI PORSI DELLA NORMA GENERALE PER IL CASO CONCRETO, L'ORGANO PROFESSIONALE (PRIMA ANCORA DI EFFETTUARE UNA VALUTAZIONE DEI FATTI STORICI) CONCRETIZZA LA NORMA AL CASO SPECIFICO, INDIVIDUANDO UN PRECETTO PER ESSO.

MA QUAL'E' IL "PRAECEPTUM LEGIS"?

IL PRECETTO DELLA NORMA GENERALE DI CUI ALL'ART. 38 DEL D.D.L.N. 1578/1933 E' **"NON COMMITTERE FATTI NON CONFORMI AL DECORO ED ALLA DIGNITA' PROFESSIONALE"**.

DA TALE PRECETTO GENERALE, IL CONSIGLIO DELL'ORDINE E' GIUNTO ALLA TIPIZZAZIONE DI UN PRECETTO PER IL CASO SPECIFICO, SIA PURE – COME OGNI PRECETTO – ANCORA IN ASTRATTO: ***“NON EFFETTUARE ALCUNA FORMA DI PUBBLICITA' CON SLOGANS EVOCATIVI E SUGGESTIVI, PRIVI DI CONTENUTO INFORMATIVO PROFESSIONALE, E QUINDI LESIVI DEL DECORO E DELLA DIGNITA' PROFESSIONALE”***.

ALTRE VIOLAZIONI DEONTOLOGICHE

PASSIAMO ORA AD UNA DISAMINA DI ALCUNE SPECIFICHE VIOLAZIONI DEONTOLOGICHE.

INNANZITUTTO VA PRECISATO CHE PER INTEGRARE LA VIOLAZIONE DEONTOLOGICA, **E' SUFFICIENTE LA VOLONTARIETA' DELL'AZIONE ILLECITA**, LA QUALE PUO' AVERE COME BASE LA SOLA NEGLIGENZA O IMPERIZIA NELL'ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITA' PROFESSIONALE.

PERTANTO, LA RESPONSABILITA' DISCIPLINARE PUO' SUSSISTERE INDIPENDENTEMENTE DAL DOLO O DALLA COLPA.

E' STATO, INFATTI, PIU' VOLTE RIBADITO DAL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE CHE ***“AI FINI DELL'IMPUTABILITA' DELLA INFRAZIONE DISCIPLINARE NON E' NECESSARIA LA CONSAPEVOLEZZA DELL'ILLEGITTIMITA' DELL'AZIONE – DOLO GENERICO O SPECIFICO – ESSENDO SUFFICIENTE LA***

VOLONTARIETA' CON LA QUALE L'ATTO DEONTOLOGICAMENTE SCORRETTO E' STATO COMPIUTO (CFR. MASSIMA 112 DEL 18/7/2011 IN RASSEGNA FORENSE LUGLIO – DICEMBRE 2011 PAG. 705).

ESAMINIAMO E COMMENTIAMO ORA DUE MASSIME RISALENTI A PIU' DI VENTI ANNI FA E CIOE' AL 1988 E 1989 (CFR. "AVVOCATI A ROMA" . ORDINE AVVOCATI ROMA 1995 PAG.277-279).

NELLA PRIMA MASSIMA SI AFFERMA:"LA FIGURA DEL PROFESSIONISTA FORENSE SI DISTINGUE DALLE ALTRE, MASSIMAMENTE PER LA PARTICOLARE FIDUCIA CHE ESSA DEVE OFFRIRE AL CLIENTE ED AI TERZI IN GENERALE, NEL SENSO CHE L'AVVOCATO DEVE COSTANTEMENTE COMPORTARSI IN MANIERA TALE DA MERITARE IL MASSIMO DELLA FIDUCIA CHE UN SOGGETTO PUO' RIPORRE IN UN ALTRO.

QUANDO SI PONGONO IN ESSERE COMPORTAMENTI ANCHE SOLO EQUITIVI E COMUNQUE IDONEI AD INDURRE IN ERRORE UNO O PIU' INDIVIDUI, CI SI PONE FUORI DALLE REGOLE PROPRIE DELLA PROFESSIONE FORENSE, MERITANDO IL BIASIMO DEL PROSSIMO E, QUEL CHE PIU' CONTA, COMPROMETTENDO LA CREDIBILITA' STESSA DELLA CATEGORIA ALLA QUALE SI APPARTIENE. (DECISIONE N. 32 DEL 29/9/1988 PRES. STORACE, EST. CIPOLLONE).

E' POI CONSACRATO IL PRINCIPIO RELATIVO AI RAPPORTI CON IL PROPRIO CLIENTE.

INFATTI IL RAPPORTO FIDUCIARIO E' ALLA BASE DELL'ATTIVITA' PROFESSIONALE.

IN TALE PERIODO STORICO ERA RITENUTO ASSOLUTAMENTE DISDICEVOLE LA ESISTENZA DI UN RAPORTO ECONOMICO O AFFARISTICO CON IL CLIENTE (AD ESEMPIO INIZIATIVE COMMERCIALI CONGIUNTE). TALE RAPPORTO ERA ESTRANEO AL LECITO COMPORTAMENTO DEL PROFESSIONISTA FORENSE.

ORA E' PREVISTO ADDIRITTURA IL **PATTO DI QUOTA LITE**, DRASTICAMENTE VIETATO DALLA VECCHIA NORMATIVA; PER LA LEGGE NON PIU' IN VIGORE, I PROCURATORI LEGALI NON POTEVANO, NEPPURE PER INTERPOSTA PERSONA STIPULARE CON IL CLIENTE ALCUN PATTO RELATIVO I BENI OGGETTO DELLA CONTROVERSIA.

CON LA NUOVA NORMATIVA E' ADDIRITTURA POSSIBILE COSTITUIRE UNA **SOCIETA' DI PROFESSIONISTI FORENSI** IN CUI POTREBBERO ESSERE SOCI PERSONE ESTRANEE AL MONDO GIUDIZIARIO, ASSUMENDO PER ESEMPIO DI AVERE LEGITTIME PRETESE SULLA ENTITA' DEGLI ONORARI RICHIESTI, DOPO AVERE PRESO VISIONE DELLE CARTE PROCESSUALI!

NELL'ALTRA MASSIMA COSI' SI LEGGE:" E' BEN VERO CHE TRA I PRINCIPALI DOVERI DEL PROFESSIONISTA FORENSE VI E' QUELLO DI ADEMPIERE CON SCRUPOLO E DILIGENZA L'INCARICO AFFIDATOGLI, SI' DA EVITARE COMUNQUE PREGIUDIZI E DANNO DEL PROPRIO CLIENTE.

TUTTAVIA OGNI SINGOLO EPISODIO VA VALUTATO NELLA SUA REALE PORTATA ED IN TUTTE LE SUE SFACCETTATURE SICCHE' IN PRESENZA DI UN UNICO EPISODIO PUO' BEN ESCLUDERSI LA RESPONSABILITA' DISCIPLINARE, SOPRATTUTTO IN ASSENZA DI QUALSIASI DANNO E PREGIUDIZIO DELLA PARTE INTERESSATA.

UNA PLURALITA' DI EPISODI INVECE DEVE ESSERE SANZIONATA POICHE' IN TAL MODO L'AVVOCATO E' VENUTO MENO AL PROPRIO DOVERE DI OPERARE CON DILIGENZA, DIGNITA' E DECORO. (DEC. N. 57 DEL'11 LUGLIO 1989, PRES. MARTUCCELLI, EST. CIPOLLONE).

VIENE COSI' RIBADITO IL PRINCIPIO TUTTORA VIGENTE, SECONDO CUI IL FATTO EPISODICO DELLA MANCANZA DI DILIGENZA PUO' PORTARE AD ESCLUDERE LA RESPONSABILITA' DISCIPLINARE E LA RELATIVA SANZIONE.

IN RELAZIONE ALLA MANCANZA DI DILIGENZA DEL PROFESSIONISTA FORENSE PER ATTIVITA' SVOLTA DAI **COLLABORATORI DI STUDIO**, SPESSO NELLE VESTI DI SOSTITUTO PROCESSUALE APPARE OPPORTUNO

CONSIDERARE LA SEGUENTE MASSIMA: "LA CONDOTTA CHE CONSISTA NELL' AVER OMESSO L' ADEMPIMENTO DEL MANDATO E NELL' AVER CIONONOSTANTE FORNITO FALSE ASSICURAZIONI ALLA PARTE ASSISTITA SENZA AVERNE VERIFICATO LA CORRISPONDENZA ALLA REALTA', INTEGRA LA VIOLAZIONE DEI DOVERI ESSENZIALI DELL' AVVOCATO, ANCHE QUALORA LO STESSO ABBA AFFIDATO A COLLABORATORI COMPITI CHE AVREBBE DOVUTO SVOLGERE PERSONALMENTE O FAR SVOLGERE SOTTO LA SUA PERSONALE RESPONSABILITA' NELLO STUDIO, VERIFICANDONE L' ESECUZIONE ATTENTAMENTE E COSTANTEMENTE. (12/10/2011 N. 161 IN RASS. FORENSE N. 3. 4 LUGLIO – DICEMBRE 2011 PAG. 710).

IN TALE MASSIMA VIENE VALUTATO IL CASO MOLTO FREQUENTE, RELATIVO ALLA ATTIVITA' ESPLICATA DAI COLLABORATORI DELLO STUDIO LEGALE (QUASI SEMPRE TRATTASI DI GIOVANI COLLEGHI).

ORBENE IL TITOLARE DELLO STUDIO HA L' OBBLIGO DI VERIFICARE L' OPERATO DEI COLLABORATORE E RISPONDE PERSONALMENTE DELLA MANCANZA DI DILIGENZA DI QUEST' ULTIMO. NON SI TRATTA DI RESPONSABILITA' OGGETTIVA, BENSÌ DI RESPONSABILITA' PERSONALE.

UN ESAME PIU' PARTICOLAREGGIATO PER LA LORO FREQUENZA, MERITANO I CASI DI VIOLAZIONE

DEONTOLOGICA PER L'USO DI **ESPRESSIONI SCONVENIENTI ED OFFENSIVE** NEI CONFRONTI DEL COLLEGA O DELLE CONTROPARTI.

E' SINTOMATICO QUANTO LEGGESI IN UN RECENTE DECISIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE: "L'ESPRESSIONE **ARCANE MOTIVAZIONI** UTILIZZATA PER UN ATTO PROCESSUALE DAL DIFENSORE PER SPIEGARE I RIPETUTI RINVII DELLA DISCUSSIONE RICHIESTI DAL COLLEGA CHE LO ABBAIA PRECEDUTO NELLA DIFESA IN GIUDIZIO DELLA MEDESIMA PARTE, DEVE RITENERSI PARTICOLARMENTE PESANTE, IN QUANTO DIRETTA A SOLLEVARE DUBBI SUL COMPORTAMENTO PROCESSUALE DEL PROFESSIONISTA, SUPERANDO I LIMITI DELLA CONTINENZA ALLA QUALE L'AVVOCATO E' TENUTO, SPECIE NEI RAPPORTI CON I COLLEGHI (18/7/2011 N. 109 IN RASSEGNA FORENSE NUMERO 3 – 4 LUGLIO – DICEMBRE 2011).

LE ESPRESSIONI NON DEVONO NELLA SOSTANZA E NELLA FORMA ECCEDERE I LIMITI DI CONVENIENZA E DI RISPETTO VERSO IL COLLEGA E LE ALTRE PARTI PROCESSUALI.

IL DIRITTO DI CRITICA E IL DOVERE DI DIFESA NON DEVONO MAI TRASFORMARSI IN ATTACCHI SCONVENIENTI E OFFENSIVI, CHE COSTITUISCONO UNA CONDOTTA LESIVA DELLA DIGNITA' E DEL DECORO PROFESSIONALE.

VA RICORDATA LA FACOLTA' DEL GIUDICE NELL'AMBITO DEL GIUDIZIO CIVILE (ART. 89 COD. PROC. CIV.) DI DISPORRE LA CANCELLAZIONE DELLE ESPRESSIONI SCONVENIENTI ED OFFENSIVE.

IN SEDE DI GIUDIZIO PENALE (ART. 598 C.P.) PER TUTELARE L'ESERCIZIO DI DIFESA E' PREVISTA SPECIFICA ESIMENTE PER CUI " *NON SONO PUNIBILI LE OFFESE CONTENUTE NEGLI SCRITTI PRESENTATI O NEI DISCORSI PRONUNCIATI DAI DIFENSORI DELLE PARTI, QUANDO LE OFFESE CONCERNONO L'OGGETTO DELLA CAUSA*".

IL GIUDICE PENALE, OLTRE AD ORDINARE LA CANCELLAZIONE DELLE SCRITTURE OFFENSIVE, PUO' ASSEGNARE ALLA PERSONA OFFESA UNA SOMMA IN DANARO TITOLO DI RISARCIMENTO DEL DANNO NON PATRIMONIALE.

DEL RESTO, PUO' EFFICACEMENTE CONTESTARSI L'ASSUNTO DI CONTROPARTE, IVI COMPRESI LE TESTIMONIANZE RITENUTE MENDACI O PROSPETTAZIONI DI ELEMENTI PROBATORI NON RISPONDENTI AL VERO O VISTOSE CONTRADDIZIONI, EVITANDO FRASI O PAROLE SCONVENIENTI ED INGIURIOSE.

UN CASO SIMILE E' STATO ESAMINATO DAL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, COME DA MASSIMA CHE SI RIPORTA:" *IN TEMA DI USO DI FRASI SCONVENIENTI O OFFENSIVE, L'ART.20 C.D.F. RICHIAMA, SENZA ESSERNE CONDIZIONATA,*

QUANTO DISPOSTO DALL'ART.89 DEL C.P.C. E DALL'ART.598 DEL C.P., CHE REGOLAMENTANO E SANZIONANO, APPUNTO, L'USO, DA PARTE DI DIFENSORI, DI ESPRESSIONI SCONVENIENTI O OFFENSIVE NEGLI SCRITTI PRESENTATI DAVANTI AL GIUDICE, PREVEDENDO UNA SORTA DI SCRIMINANTE, PERO', PER LE SOLE ESPRESSIONI OFFENSIVE, ALLORCHE' RIGUARDINO L'OGGETTO DELLA CAUSA.

IL GIUDICE DELLA DISCIPLINA, TUTTAVIA, A FRONTE DI UNA ANALITICA VALUTAZIONE CHE PUO' FARE IL GIUDICE DEL MERITO IN AMBITO DI REPONSABILITA' CIVILE O PENALE IN ORDINE AL CARATTERE OFFENSIVO O MENO DELLA FRASE USATA DALL'AVVOCATO IN SCRITTI DIFENSIVI ED AL SUO EFFETTIVO RAPPORTO CON L'OGGETTO DELLA CAUSA, HA COMPLETA LIBERTA' DI EFFETTUARE IL PIENO RIESAME DELLA FRASE USATA SOTTO IL PROFILO DEONTOLOGICO, TENENDO CONTO ANCHE DELLA CONDOTTA DELL'INCOLPATO NEL SUO COMPLESSO E DELLA POTENZIALITA' OFFENSIVA DEL COMPORTAMENTO IN RELAZIONE ALLA SUA RICADUTA SUL PRESTIGIO DELLA CLASSE FORENSE.

CONFIGURA ILLECITO DISCIPLINARE L'APER QUALIFICATO "FEDIFRAGO" UN SOGGETTO ESTRANEO AL PROCESSO SENZA UNA STRETTA ATTINENZA TRA LA FRASE INGIURIOSA E L'OGGETTO DELLA CAUSA, ATTESO CHE BEN POTEVA EVIDENZIARSI LA TRISTE ESPERIENZA CONIUGALE DI UNO DEGLI ATTORI, SENZA RIFERIRE DELL'INFEDELTA' DEL

*MARITO – QUALIFICANDOLO FEDIFRAGO – E DELLA SUA
RELAZIONE CON LA SEGRETARIA. (11/11/2009 N.99 PRES.
PERFETTI – REL. DE GIORGI PM. IANNELLI (CONF.) – RIC. AVV.
A.G.*

IN MERITO ALLA RESPONSABILITA' DEONTOLOGICA
NELL'AMBITO DEI FATTI CHE RIGUARDANO LA VITA PRIVATA,
VA RICORDATO CHE LE MANIFESTAZIONI ESTERNE
CONCERNENTI LA CONDOTTA DEL PROFESSIONISTA, ANCHE
AL DI FUORI DALL'AMBITO PROFESSIONALE, SONO DA
RITENERSI CENSURABILI SE SI RIFLETTONO NEGATIVAMENTE
SULLA SUA REPUTAZIONE O COMPROMETTONO
L'IMMAGINE DELLA CLASSE FORENSE.

SI TENGA A MENTE CHE SECONDO L'ART.1 DEL CODICE
DEONTOLOGICO, PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO E' RICHIESTA
UNA **CONDOTTA IRREPRENSIBILE.**

IN MERITO VI E' UNA IMPORTANTE PRONUNCIA DEL
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE CHE HA COSI' DECISO:"SI
PONE IN CONTRASTO CON LE NORME CHE DISCIPLINANO IL
DECORO PROFESSIONALE IL COMPORTAMENTO
DELL'AVVOCATO CHE OMETTA DI ONORARE LE
OBBLIGAZIONI ASSUNTE, TANTO PIU' POI QUANDO IL FATTO
OMISSIVO NON COSTITUISCA UN EPISODIO ISOLATO MA SI
INSCRIVA IN UNA PLURALITA' DI CONDOTTE DI
INADEMPIMENTO RIPETUTE E PROTRATTE, ONDE SIFFATTO

COMPORTAMENTO INDEBITO, PUR APPARTENENDO ALLA VITA PRIVATA DEL PROFESSIONISTA, DIVIENE CAPACE DI INCIDERE NEGATIVAMENTE NON SOLO SUL SINGOLO PROFESSIONISTA MA ANCHE SULLA CONSIDERAZIONE GENERALE DELL'INTERO CETO CUI EGLI APPARTIENE.

NEL DOVEROSO GIUDIZIO DI BILANCIAMENTO DI TUTTI I PECULIARI ASPETTI DELLA VICENDA, DEVE ESSERE TUTTAVIA TENUTA NELLA DOVUTA CONSIDERAZIONE L'ESISTENZA DEI GRAVI PROBLEMI ECONOMICO – FAMILIARI DELL'INCOLPATO IL QUALE ABBA AGITO IN STATO DI BISOGNO E DI GRAVI DIFFICOLTA' ECONOMICHE NON DIPENDENTI DA FATTO VOLONTARIO O VITA DISSOLUTA, CON CONSEGUENTE VALUTAZIONE DELLA SANZIONE DA IRROGARE IN TERMINI DI NON ESTREMA GRAVITA' (NELLA SPECIE, IL COLLEGIO HA RITENUTO SANZIONE CONGRUA E ADEGUATA LA SANZIONE DELLA SOSPENSIONE DALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE PER LA DURATA DI UN ANNO IN LUOGO DELLA RADIAZIONE COMMINATA DAL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI (V. RASSEGNA FORENSE GENNAIO – MARZO 2010 N. 1, PAG. 102).

OBBLIGO DI FONDAMENTALE IMPORTANZA E' QUELLO DI RENDERE EDOTTO IL CLIENTE – DANDONE IMMEDIATA COMUNICAZIONE – DELLE SOMME INCASSATE PER SUO CONTO, FACENDO L'ESATTO RENDICONTO DELLE OPERAZIONI ESEGUITE.

OGNI ILLEGITTIMA RITENZIONE DI SOMME, A PRESCINDERE DAI RISVOLTI DI CARATTERE PENALE, CONFIGURA UNA INFRAZIONE DISCIPLINARE DELLE PIU' GRAVI POICHE' COMPROMETTE IL PRESTIGIO DELL'INTERA CLASSE FORENSE E SPESSO A TALE VIOLAZIONE FA SEGUITO LA SANZIONE DELLA RADIAZIONE DALL'ALBO PROFESSIONALE.

RICORDO UN PROCEDIMENTO DISCIPLINARE A CARICO DI AVVOCATO A SEGUITO DI SEGNALAZIONE DI UNA CLIENTE, UNA ANZIANA SIGNORA, LA QUALE AVEVA SCOPERTO GLI INGANNEVOLI SOTTERFUGI POSTI IN ESSERE DAL SUO LEGALE. QUEST'ULTIMO SI ERA APPROPRIATO DI UNA INGENTE SOMMA DI DENARO RICEVUTA DALLA SOCIETA' ASSICURATRICE A SEGUITO DI UN GRAVE SINISTRO STRADALE.

LA PREDETTA SIGNORA, SENTITA NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE, A DOMANDA DEL RELATORE AFFERMO': "NON POTEVO LONTANAMENTE PENSARE CHE UN AVVOCATO, CATEGORIA PROFESSIONALE DI GRANDE PRESTIGIO, POTESSE APPROPRIARSI DEI MIEI SOLDI".

OVVIAMENTE LA SANZIONE COMMUNATA AL PROFESSIONISTA FORENSE DAL NOSTRO CONSIGLIO FU QUELLO DELLA RADIAZIONE.

VA RILEVATO CHE IL DIFENSORE CON PROCURA " AD LITES" E' SOGGETTO ALLE MEDESIME OBBLIGAZIONI CHE FANNO CARICO A QUALSIASI ALTRO MANDATARIO.

IL FONDAMENTO GIURIDICO DI QUESTA OBBLIGAZIONE E' NELLE NORME DEL CODICE CIVILE, PER CUI IL MANDATARIO DEVE RENDERE AL MANDANTE IL CONTO DEL SUO OPERATO E RIMETTERGLI TUTTO CIO' CHE HA RICEVUTO A CAUSA DEL MANDATO.

IN DEFINITIVA, VULNERA IL RAPPORTO FIDUCIARIO IL PROFESSIONISTA CHE TRATTENGA SOMME DI DANARO DI PERTINENZA DEL CLIENTE, ADDUCENDO CHE TRATTASI DI UNA COMPENSAZIONE PER LE SPETTANZE DOVUTE A TITOLO DI ONORARIO.

COME PREVISTO DALL'ART.44 DEL CODICE DEONTOLOGICO E' ASSOLUTAMENTE NECESSARIO, PER TRATTENERE LE SOMME, CHE VI SIA STATO IL CONSENSO DEL CLIENTE, FORNENDO LA PROVA CERTA CHE VI SIA STATO PREVENTIVAMENTE TALE ACCORDO.

SI TENGA PRESENTE LA MASSIMA CHE SEGUE:

" LA CONDOTTA DEL PROFESSIONISTA CHE, RISCOSSE LE SOMME PER CONTO DEI PROPRI ASSISTITI, NON NE RENDA CONTO NE' SI ATTIVI PER CONSEGUIRE IL CONSENSO DEGLI INTERESSATI AI FINI DELLA ASSERTITA COMPENSAZIONE CON

IL PROPRIO CREDITO DI NATURA PROFESSIONALE, CONFIGURA UN COMPORTAMENTO DEONTOLOGICAMENTE RILEVANTE PERCHE' LESIVO DEL DOVERE DI CORRETTEZZA E LEALTA' A CUI CIASCUN PROFESSIONISTA E' TENUTO.

IL CONSENSO DELL'AVENTE DIRITTO COSTITUISCE ELEMENTO COSTITUTIVO DELLA FATTISPECIE PORTATA DALL'ART.44 C.D.F., IN ORDINE ALLA CUI SUSSISTENZA IL PROFESSIONISTA DEVE FORNIRE LA PROVA CERTA, OGGETTIVA E VERIFICABILE, VERSANDO, IN CASO CONTRARIO, NELLA CENSURABILE CONDIZIONE DI AVERE TRATTENUTO ILLEGITTIMAMENTE LE SOMME PERCEPITE NELL'INTERESSE DELLA PARTE ASSISTITA.

VA, OLTRETUTTO, RILEVATO CHE IL PROFESSIONISTA CHE SI AVVALE DELLA COMPENSAZIONE NON E' ESONERATO DALL'OBBLIGO DI RENDICONTO, MA DEVE, ANZI – ED A MAGGIOR RAGIONE – FORNIRE IL RENDICONTO PUNTUALE DELLE SOMME INCASSATE PER CONTO DEL CLIENTE ED IL DETTAGLIO DEI CREDITI PROFESSIONALI CHE INTENDE PORTARE IN COMPENSAZIONE.”

11 NOVEMBRE 2009, N.117 PRES. F.F. PERFETTI . REL. BERRUTI – P.M. FEDELI (CONF.) – RIC. AVV. M.M.

PER QUANTO CONCERNE IL **RAPPORTO DI COLLEGANZA**, SIGNIFICATIVA APPARE LA MODIFICA DELL'ART. 22 DEL

CODICE DEONTOLOGICO, COME E' STATO STABILITO DALLA LEGGE 4 AGOSTO 2006 N. 248.

PRIMA ERA PREVISTO CHE L'AVVOCATO, AVENDO RICEVUTO MANDATO DI AGIRE GIUDIZIALMENTE NEI CONFRONTI DI UN COLLEGA, DOVESSE INFORMARE IL PROPRIO CONSIGLIO DELL'ORDINE PER CONSENTIRE L'EFFETTUAZIONE DI UN TENTATIVO DI CONCILIAZIONE.

LA NUOVA NORMATIVA SANCISCE, INVECE, IL SOLO OBBLIGO DI DARE LA PREVENTIVA COMUNICAZIONE AL COLLEGA PER ISCRITTO "DELLA INIZIATIVA GIUDIZIARIA DA INTRAPRENDERE NEI SUOI CONFRONTI.

ED ORA QUALCHE OSSERVAZIONE CHE RIGUARDA DA VICINO L'ATTIVITA' PROFESSIONALE DELL'AVVOCATO PENALISTA.

LA DIFESA DI UN IMPUTATO E' UN DIRITTO, PIU' CHE UN DOVERE, LE PERSONE LONTANE DAL MONDO GIURIDICO ALLE VOLTE SONO PORTATE A RITENERE L'OPERATO DELL'AVVOCATO COME CONNIVENTE CON L'AUTORE DELL'ILLECITO.

CIO' ACCADE SPESSO NEI CASI IN CUI L'AVVOCATO ASSISTE UN IMPUTATO PER UN REATO EFFERATO CHE HA COLPITO SFAVOREVOLMENTE L'OPINIONE PUBBLICA.

SFUGGE IL VERO SIGNIFICATO DEI COMPITI DEL LEGALE CHE SONO ESPLICATI NEL RISPETTO DELLA LEGGE.

L'AVVOCATO E' IL DIFENSORE DELL'IMPUTATO E NON DEL DELITTO!

DEL RESTO, IN UN CLIMA DI PARTICOLARE TENSIONE, ANATOLE FRANCE AVEVA SOSTENUTO CHE L'OPINIONE PUBBLICA ERA DA RITENERSI LA PIU' VIRTUOSA DELLE PROSTITUTE.

TANTO I DOVERI DI LEALTA' E PROBITA' PROCESSUALE, QUANTO QUELLI DERIVANTI DALLA DEONTOLOGIA PROFESSIONALE, IMPONGONO UNA AUTONOMIA DI CONDOTTA CHE NON CONSENTE DEVIAZIONI DALLA RETTA VIA.

BISOGNA INOLTRE EVITARE DI FORMULARE SUGGERIMENTI CHE TRASMODANO NELL'ILLECITO CHE POTREBBE INTEGRARE IL REATO DI FAVOREGGIAMENTO PERSONALE.

PREGNANTE E SIGNIFICATAMENTE ESPLICATIVO E' QUANTO SI LEGGE IN UN NOTO ARTICOLO DI PIERO PAJARDI (IN RIVISTA, 1977 N. 1 PAG. 26):

" SE L'AVVOCATO SI LIMITA A VALUTARE LA CONVENIENZA "GIURIDICA" DIFENSIVA DELL'IMPUTATO RISPETTO A TUTTE LE POSIZIONI ED ANCHE NEI RIGUARDI DI UN POSSIBILE E MAGARI IMMINENTE ORDINE DI CATTURA, SI LIMITA CIOE' AD INDICARE TUTTE LE POSSIBILI SOLUZIONI, MA LASCIA LA SCELTA OPERATIVA ALL'IMPUTATO STESSO SENZA

PROPORGHIENE ALCUNA O MEGLIO SENZA CONSIGLIARLO A SOTTRARSI ALLE RICERCHE DELL'AUTORITA', NON VI E' DUBBIO CHE L'AVVOCATO ESERCITI LEALMENTE LA SUA FUNZIONE SENZA INCORRERE IN ALCUN REATO ED ANZI ADEMPIENDO UN SUO DOVERE ESSENZIALE...

SE PERATRO LA COMUNICAZIONE E' MALIZIOSA ED E' IN ESPlicito E PER IMPLICITO VOLTA A FAVORIRE LA FUGA, TENUTO ANCHE SOLTANTO CONTO DEL TIPO DI PERSONALITA' DELL'IMPUTATO, ALLORA FORSE NON SI SFUGGE DALLA PREVISIONE DEL REATO DI FAVOREGGIAMENTO PERSONALE.

ATTORNO A QUESTE DUE IPOTESI FONDAMENTALI POSSONO REALIZZARSI SITUAZIONI CARATTERIZZATE DA UNA MIRIADE DI SFUMATURE...

PARE PERO' IMPORTANTE ANNOTARE IN CHIUSURA CHE LA TRADIZIONALE FIGURA DEL TUTTO PRIVATISTICA DEL RAPPORTO TRA AVVOCATO E CITTADINO SI E' FORTEMENTE ATTENUATA PER CONSENTIRE L'INTEGRAZIONE DI COMPONENTI SOCIALI PUBBLICISTICHE. L'AVVOCATO DIFENDE LA LIBERTA' E I DIRITTI DEI CITTADINI, MA CIO' IN UN CONTESTO COMUNITARIO CHE GLI FA OBBLIGO NON SOLTANTO DI COMPORTARSI LEALMENTE NEI CONFRONTI DELLO STATO MA ANCHE DI TENERE CONTO DI QUELLA FUNZIONE SOCIALE CHE EGLI E' CHIAMATO A SVOLGERE IN COLLABORAZIONE CON LA GIUSTIZIA PUR NELLA DIALETTICA DEL SUO RUOLO DI FRONTE ALL'ACCUSA.

UN SEMPLICE AVVERTIMENTO RIVOLGO AL GIOVANE PENALISTA.

NON SI PUO' CONFERIRE CON L'IMPUTATO LATITANTE FUORI DAL PROPRIO STUDIO.

INOLTRE, NEI COLLOQUI IN CARCERE CON IL PROPRIO ASSISTITO, BISOGNA ESSERE MOLTO PRUDENTI.

L'IMPOSTAZIONE DIFENSIVA, CHE HA COME FINALITA' QUELLA DI SCAGIONARE IL CLIENTE, NON DEVE ARTICOLARSI ADDOSSANDO LA RESPONSABILITA' PENALE SU ALTRI SOGGETTI.

SI RISCHIA, ALTRIMENTI, L'IMPUTAZIONE DI FAVOREGGIAMENTO PERSONALE.

IN CONCLUSIONE, IL GIOVANE AVVOCATO, IL GIOVANE MAGISTRATO, IL GIOVANE NOTAIO, DEVONO IMPRONTARE LA LORO CONDOTTA AVENDO SEMPRE AL LORO FIANCO LE TRE DIVINITA' E CIOE' **PROBITA', DIGNITA', DECORO** CON L'ASISTENZA DI IRREPENSIBILI ANCELLE CHE RSPONDONO AI NOMI DI **LEALTA', CORRETTEZZA, FEDELTA', DILIGENZA, SEGRETEZZA, RISERVATEZZA, INDIPENDENZA, COMPETENZA, PROFESSIONALITA'.**

AUGURI A TUTTI

GIOVANNI CIPOLLONE